

(N. 893)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1955

**Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza
che cessano dal servizio permanente.**

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, apporta alcune provvidenze di carattere economico in favore degli ufficiali che cessano dal servizio permanente.

Poichè lo stato giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza è conforme a quello degli ufficiali dell'Esercito e il trattamento economico dei militari del Corpo è equiparato a quello dei militari dell'Arma dei carabinieri, in forza dell'articolo 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, si rende necessario estendere agli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente i benefici che derivano a quelli delle altre Forze armate dalla nuova legge di stato.

Provvede all'uopo l'unito disegno di legge che consta di 8 articoli.

Gli articoli 1 e 2, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, riguardano gli ufficiali che ces-

sino o abbiano cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra.

L'articolo 1 ribadisce le norme vigenti in materia di cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con il trattamento ordinario di quiescenza e porta a 6 gli anni da computare in aggiunta al servizio utile ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto al trattamento ordinario di quiescenza e ai fini della liquidazione di tale trattamento.

Lo stesso articolo estende tale beneficio anche all'ufficiale che abbia conseguito la pensione o l'assegno dopo aver cessato dal servizio permanente, escludendo però nei suoi confronti l'aumento di 6 anni al servizio utile ai fini di cui sopra.

L'articolo 2 porta da 4 a 6 l'aumento degli anni di servizio utile a pensione da computare per la determinazione dell'assegno integratore spettante all'ufficiale che all'atto della cessa-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione dal servizio permanente non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza.

L'articolo 3 estende agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di finanza la nuova indennità annua stabilita dall'articolo 67 dell'anzidetta legge.

Gli articoli 4 e 5 riguardano la revisione della misura e dell'attribuzione dell'indennità speciale annua spettante agli ufficiali collocati in ausiliaria per età o in applicazione delle norme sull'avanzamento oppure transitati nella riserva o in congedo assoluto per età o per ferite, lesioni, infermità dipendenti da causa di guerra, conformemente alla nuova disciplina che introduce l'articolo 68 della citata legge n. 113.

L'articolo 4 rende applicabile agli ufficiali del Corpo l'aumento della indennità speciale anzidetta nella misura fissata per gli ufficiali delle altre Forze armate.

L'articolo 5 porta da 4 a 6 anni l'aumento del periodo di servizio utile a pensione da computare per attribuire agli ufficiali cessati dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di guerra e non aventi diritto al trattamento normale di quiescenza, un'aliquota dell'indennità speciale di cui al precedente articolo; le stesse norme vengono poi dichiarate applicabili anche all'ufficiale che

dall'ausiliaria sia stato richiamato in servizio e successivamente collocato a riposo per ferite, lesioni od infermità dipendenti da causa di guerra.

L'articolo 6 riproduce la norma limitatrice di cui al 2° comma della legge 10 aprile 1954, n. 113.

L'articolo 7, che riproduce il secondo comma dell'articolo 69 della ripetuta legge n. 113, riguarda la liquidazione del nuovo trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale quando scade il periodo di permanenza in ausiliaria; la norma stabilisce che il computo relativo va riferito agli *assegni pensionabili*, mentre le disposizioni attuali usano ancora l'espressione *stipendio medio*, che non corrisponde più all'effettivo assetto della materia; viene, inoltre, aumentato da 6 mesi ad 1 anno il periodo di richiamo che dà luogo ad una revisione del trattamento di quiescenza.

L'articolo 8 dispone che le norme di cui agli articoli 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1953, in conformità del disposto dell'articolo 121 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

L'articolo 9 concerne l'imputazione dell'onere al capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del

compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 2.

L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell'articolo 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, è stabilito in tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Art. 3.

Agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di finanza compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, numero 1457, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, una indennità annua lorda non reversibile, nella misura stabilita dall'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'indennità è corrisposta in base al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti a titolo di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione viveri e di carovita, all'ufficiale celibe in servizio permanente di grado uguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

Art. 4.

L'indennità speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, è stabilita nella misura di cui all'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 5.

All'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, vengono corrisposti tanti ventesimi dell'indennità speciale di cui all'articolo 4 della presente legge, quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni, purchè non venga superata, in alcun caso, la misura di tale indennità.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche all'ufficiale collocato in

ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra.

Art. 6.

L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità di cui al precedente articolo 4, eventualmente spettantegli.

Art. 7.

Allo scadere del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, durante il quale la ritenuta in conto Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato almeno per un anno, nel quale caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1953.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni annue, si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi,